

Saluzzo, lì 07/05/2020

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 24/20/FISC

ASSISTENZA DURANTE IL PERIODO COVID 19

Il ns. studio oltre la normale gestione contabile, fiscale ed aziendalistica vuole offrire una particolare assistenza in questo momento di disagio da Coronavirus:

- **Sempre disponibili a fornire specialistiche documentazioni ed informazioni** via telefono, via e-mail, oppure se richiesto, via Zoom (*così ci vediamo in buona salute, in attesa che passino maggio e giugno per poterci reincontrare*)
- **Presto, a giorni, vi invieremo l'analisi della situazione contabile della Vs. azienda** nei primi 3 mesi del 2020 a confronto con analoghi periodi al 31/03/2018 – 31/3/2019 ovvero un check-up della Vs. contabilità.
È un documento molto importante per valutare l'andamento aziendale e determinare eventuali maggiori costi e/o perdite. Superfluo che tale analisi verrà proseguita per tutto il 2020 automaticamente e/o su richiesta secondo le Vs. esigenze.
- **Videoconferenze su argomenti attuali svolti da esperti** nei vari settori che vanno dal marketing all'organizzazione ai rapporti con le banche e/o altre novità
- **Continua l'emissione di circolari periodiche** sulle varie novità e di aggiornamento di argomenti contabili, fiscali e aziendalistici.
- **Corsi di Formazione non appena possibile anche Via Web**

IL RAPPORTO CON LE BANCHE È FONDAMENTALE

Si deve essere molto attenti alla liquidità perché tutti subiremo qualche rinvio, ritardo e maggior costo, mentre vogliamo essere il più possibile precisi con i fornitori ed i dipendenti.

- **Allegiamo alcune note, in parte già conosciute, ma sempre da tenere presente sulle varie possibilità di "finanziamenti"**

Siamo convinti che verranno introdotte altre agevolazioni di cui vi daremo tempestive informazioni.



- Riteniamo molto importante, ma un po' trascurata: **la norma che prevede il congelamento delle attuali linee di credito con un INCREMENTO DEL 10% sino al 31/09/2020, su richiesta.**

Esaminiamola quale fonte di liquidità; abbiamo o avremmo bisogno di nuove e migliori richieste da formalizzare alle Banche; predisponiamoci a preparare tutta una serie di documenti che ci verranno chiesti.

- **La riapertura non porterà subito successo, ma comporterà nuovi costi che dovremo sostenere, sicuri che**

PREPARAZIONE, CORAGGIO ED IDEE

costituiranno una nuova fortuna... e poi molti butteranno la spugna. Per un precoce sviluppo dovremo affrontare nuovi e tipici costi, in altre parole dobbiamo prepararci a sostenere ulteriori difficoltà ed investimenti: almeno nella prima parte di apertura..., per essere i "migliori".

N.B.: superfluo informarLa che il ns. studio e' disponibile per fornirLe informazioni ed ASSISTENZA pratica e concreta nei rapporti con la Banca.

ALLEGATO 1

Riportiamo le agevolazioni dell'art. 56 D.L. 18/2020 e le possibili INNOVAZIONI che crediamo e speriamo siano sempre di più.

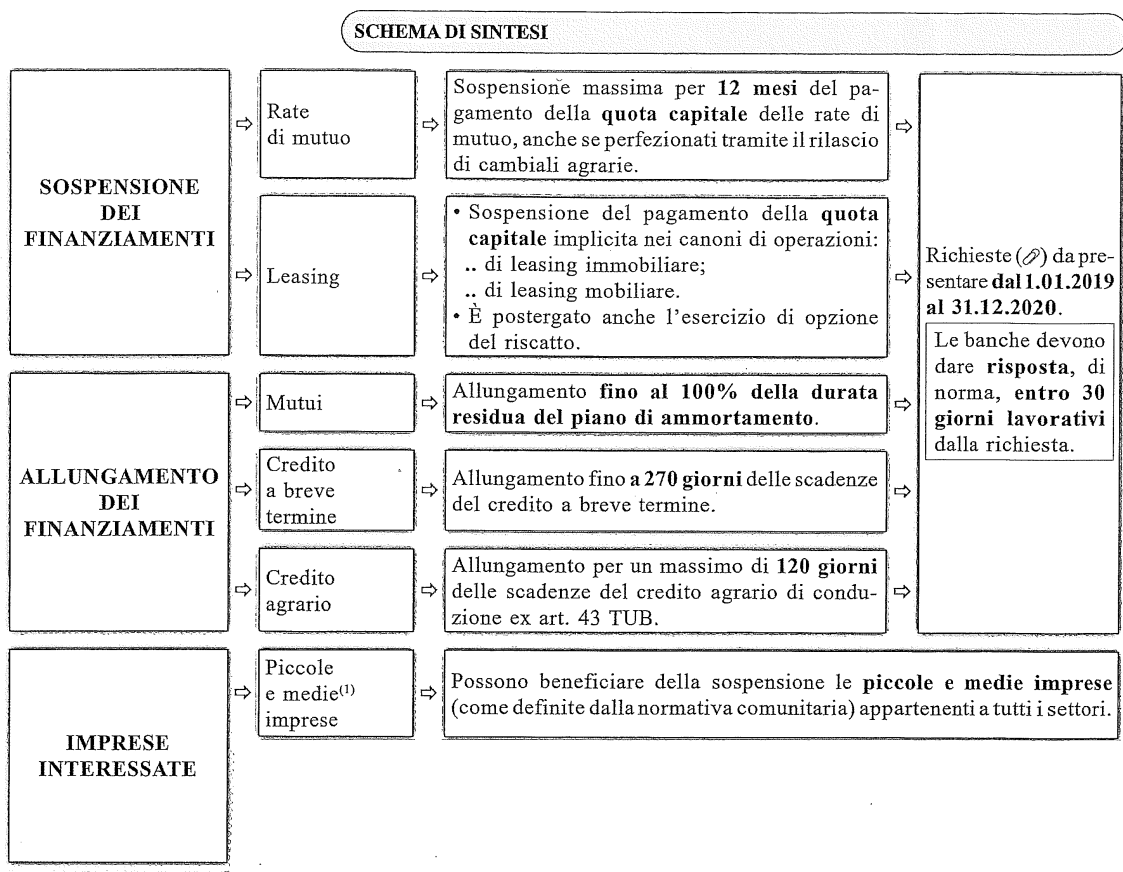
SCHEMA DI SINTESI

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI INTERESSATI Art. 56, c. 2 D.L. 18/2020	⇒ Lett. a) ⇒ ⇒ Lett. b) ⇒ ⇒ Lett. c) ⇒	Le aperture di credito accordate “fino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020. La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviiata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
SOGGETTI INTERESSATI	⇒	La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. Autocertificazione A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.
CREDITI NON DETERIORATI	⇒	La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.
SEMPLICE RICHIESTA (S) E AUTOCERTIFICAZIONE (S)	⇒	Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti.
ISTRUTTORIA DELLA BANCA	⇒	Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (non si tratta di “concessioni”), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.
CENTRALE RISCHI	⇒ Importo accordato ⇒ ⇒ Temporanea inesigibilità ⇒ ⇒ Sofferenze ⇒	Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all'art. 56, c. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto dell'impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari, pertanto, non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi. - Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). - Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

NOVITA' ABI ESTESE al 2020

L'ABI e le Associazioni delle Banche hanno firmato una intesa che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. **PIU' CONVENIENTI**

Le novità si riferiscono a finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese danneggiate dal Covid19



Il miglioramento delle condizioni promosse da ABI.

È concesso discrezionalmente dalle banche: ecco perché si deve avviare trattativa con le banche: a quella del DL 18/2020 si accede automaticamente con una comunicazione correlata da autocertificazione

FONDO GARANZIA per le PMI nel Decreto Liquidità art. 1 e 13 D.L. 804/2020 n. 23.

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO GARANTITO	⇒ Per accedere alla garanzia diretta del 100%	⇒ Fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 25.000.
	⇒ Per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi)	⇒ 25% del fatturato per beneficiari con fatturato inferiore a € 3.200.000, nel limite massimo di € 800.000.
	⇒ Per accedere alla garanzia diretta del 90%	⇒ Il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario. ⇒ Nel limite massimo di € 5 milioni per ogni singolo soggetto.
PERCENTUALE DEL FINANZIAMENTO COPERTA DAL FONDO DI GARANZIA	⇒ 100%	⇒ Per finanziamenti di importo inferiore a € 25.000.
	⇒ 90% + 10% (in riassicurazione)	⇒ Per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000.
	⇒ 80% + 10% (in riassicurazione)	⇒ Per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
	⇒ 90%	⇒ Per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.
COSTO DELLA GARANZIA	⇒ La garanzia è concessa a titolo gratuito.	
PROCEDURA SEMPLIFICATA	⇒ Per i prestiti inferiori a € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.	
DURATA FINANZIAMENTI	⇒ Massimo 6 anni. Per i prestiti inferiori a € 25.000, almeno 24 mesi di preammortamento.	

Si tratta, del significativo potenziamento del FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti ed imprese fino a 499 dipendenti per favorire l'erogazione di prestiti di importo garantito, sempre per imprese danneggiate dall'emergenza Covid19.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Sulle spese di sanificazione, di acquisto DPI e di strumenti simili sono e saranno attivate alcune misure di cui lo Studio vi terrà informati. Tra le misure attualmente conosciute si possono annoverare:

- Bando Impresa Sicura (apertura 11 maggio), di cui abbiamo già inviato specifica mail
- Credito di imposta 50%, di cui abbiamo già informato, ma che necessita della pubblicazione di apposito decreto attuativo
- Interventi annunciati dalla Regione Piemonte, attese per la metà del mese di Maggio